Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 277

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 11 ottobre 1977 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 00387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 00387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Il giorno 15 settembre 1977 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Wang Kuo-chuan, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore della Repubblica popolare cinese a Roma.

(10658)

Il giorno 15 settembre 1977 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Gerard Wakararerwa, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore della Repubblica del Burundi a Roma.

(10659)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1977, n. 728.

Modificazioni allo statuto della Scuola normale superiore di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della Scuola normale di Pisa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1965, n. 979, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1967, n. 914, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche della Scuola anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici della Scuola normale superiore di Pisa e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della Scuola normale superiore di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 5, relativo alla composizione del consiglio direttivo, è modificato nel modo seguente:

La lettera *h*) del primo comma è abrogata e sostituita dalle seguenti:

h) di un rappresentante del personale non docente;

i) del direttore amministrativo.

Dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

« Il rappresentante del personale non docente è eletto il 31 dicembre di ogni anno a scrutinio segreto da tutti i dipendenti non docenti della Scuola, di ruolo e non di ruolo, risultanti in servizio nel mese in cui ha luogo l'elezione e rimane in carica fino all'avvenuta elezione del rappresentante dell'anno successivo, comunque non oltre il 31 dicembre.

Se viene a cessare nel corso dell'anno sarà sostituito da coloro che lo seguono nell'ordine di designazione per numero di voti ».

L'attuale sesto comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Le funzioni di segretario del consiglio sono esercitate dal direttore amministrativo. Questi, unitamente al rappresentante del personale non docente di cui alla lettera *h*), partecipa alle riunioni con voto deliberante per le questioni amministrative e concernenti il personale non insegnante della Scuola ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1977
Registro n. 106 *Istruzione, foglio n.* 368

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1977, n. **729**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Roma e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 91 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di citopatologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1977
Registro n. 106 *Istruzione, foglio n.* 367

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1977, n. **730**.

Modificazione allo statuto della Deputazione subalpina di storia patria, in Torino.

N. 730. Decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, viene approvata la modificazione all'art. 7 dello statuto della Deputazione subalpina di storia patria, in Torino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1949, n. 1023.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1977
Registro n. 13 *Beni culturali, foglio n.* 379

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1977, n. **731.**

Autorizzazione all'Accademia dei Concordi, in Rovigo, ad accettare una donazione.

N. 731. Decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, l'Accademia dei Concordi, in Rovigo, viene autorizzata ad accettare la donazione disposta dal dott. Carlo Casalini con atto pubblico 13 settembre 1976, n. 1942/681 di repertorio, a rogito dott.ssa Silvana Breseghello, notaio in Rovigo.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1977
Registro n. 13 *Beni culturali, foglio n.* 378

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1977, n. **732.**

Modificazioni allo statuto della fondazione « Livio e Maria Garzanti », in Forlì.

N. 732. Decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, vengono approvate le modificazioni agli articoli 3 e 4 dello statuto della fondazione « Livio e Maria Garzanti », in Forlì, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1956, n. 592.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1977
Registro n. 13 *Beni culturali, foglio n.* 377

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1977.

Sostituzione di un membro della commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 8 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, concernente l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali;

Visto il decreto interministeriale 26 agosto 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 19 febbraio 1975, con il quale sono stati nominati i membri della commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, per il quadriennio 1974-78;

Considerato che il Ministero del tesoro, con lettera 6 aprile 1977, n. 107919, ha designato il dott. Aldo Mauceri, direttore aggiunto di divisione, in sostituzione del dott. Bruno Garcea, destinato a prestare servizio all'estero;

Decreta:

Il dott. Aldo Mauceri è nominato membro della commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, in rappresentanza del Ministero del tesoro, per il quadriennio 1974-78.

Al dott. Aldo Mauceri, ai sensi dell'art. 2 della legge 15 novembre 1972, n. 734, non spettano gettoni di presenza.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1977

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1977
Registro n. 7 *Industria, foglio n.* 359

(10753)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1977.

Sostituzione di un componente il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Visto il proprio decreto del 12 novembre 1976, con il quale venivano nominati i componenti del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali;

Vista la delibera del consiglio regionale della Liguria in data 18 maggio 1977, con la quale si designa il sig. Francesco Malerba quale rappresentante della regione Liguria nell'ambito del predetto Consiglio nazionale, in sostituzione del dimissionario Alberto Teardo;

Decreta:

Il sig. Francesco Malerba è chiamato a far parte del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali in qualità di rappresentante della regione Liguria, in sostituzione del dimissionario sig. Alberto Teardo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 luglio 1977

Il Ministro: PEDINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1977
Registro n. 13 *Beni culturali, foglio n.* 39

(10609)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1977.

Modalità di versamento del contributo per l'iscrizione all'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti 7 aprile 1977, con il quale è stato costituito il comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giu-

ridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi;

Ritenuta la necessità di stabilire le modalità di versamento del contributo ai sensi del primo comma dell'art. 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298;

Considerato che annualmente, con proprio decreto, il Ministro per i trasporti stabilirà la misura del contributo ai sensi dell'art. 63, commi secondo e terzo, da corrispondersi da parte delle persone fisiche e giuridiche iscritte all'albo di cui all'art. 1 della citata legge 6 giugno 1974, n. 298;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo dovuto ai sensi dell'art. 63, commi secondo e terzo, della legge 6 giugno 1974, n. 298, dalle persone fisiche e giuridiche iscritte all'albo di cui all'art. 1 della legge medesima e la cui misura viene annualmente determinata con decreto del Ministro per i trasporti, deve essere versato sul conto corrente postale n. 61575007 intestato alla « Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Gestione albo nazionale autotrasportatori », con vincolo di successivo versamento alla contabilità speciale di cui al successivo art. 2.

Art. 2.

E' istituita presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma una contabilità speciale intestata: « Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Gestione albo nazionale autotrasportatori » alla quale affluiranno i contributi di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Il direttore generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione provvederà, periodicamente, mediante postagiro, al prelievo dei contributi affluiti sul conto corrente postale per versarli esclusivamente sulla contabilità speciale di cui all'art. 2.

Art. 4.

A valere sui fondi depositati nella predetta contabilità speciale, saranno emessi esclusivamente ordinativi a favore del Tesoro dello Stato con imputazione al capo XV - cap. 3562 dello stato di previsione delle entrate statali. Gli ordinativi saranno firmati dal direttore generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o dal direttore della divisione 22 della medesima Direzione generale.

Roma, addì 26 agosto 1977

Il Ministro per i trasporti
RUFFINI

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1977
Registro n. 6 Trasporti, foglio n. 304

(10730)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1977.

Costituzione della commissione tecnica per le industrie degli olii minerali, degli olii e grassi vegetali, dei grassi animali, delle proteine vegetali, dei colori e vernici e dei detergenti.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1930, con il quale è stata istituita presso la stazione sperimentale per le industrie degli olii e dei grassi, in Milano, la commissione tecnica governativa per le industrie degli olii minerali, i grassi, i colori e le vernici;

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1957, con il quale in seno alla predetta commissione è stato costituito il gruppo detergenti;

Ritenuto necessario provvedere alla revisione dei compiti e della composizione della commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

La commissione tecnica governativa di cui ai decreti ministeriali 16 giugno 1930 e 16 aprile 1957 viene sostituita con la commissione tecnica per le industrie degli olii minerali, degli olii e grassi vegetali, dei grassi animali, delle proteine vegetali, dei colori e vernici e dei detergenti.

Art. 2.

I compiti della commissione sono i seguenti:

a) definire le caratteristiche merceologiche dei prodotti indicati nell'articolo precedente;

b) determinare e rivedere i metodi di analisi e di prova di tali prodotti e dei loro derivati.

Art. 3.

La commissione tecnica — operante presso la stazione sperimentale per le industrie degli olii e dei grassi, in Milano — viene nominata ogni triennio con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e si compone come segue:

1) due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

2) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

3) un rappresentante del Ministero della sanità;

4) un rappresentante del Ministero delle finanze;

5) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

6) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;

7) un rappresentante dei commercianti, designato dalla Confederazione generale italiana del commercio e del turismo;

8) dieci rappresentanti industriali, dei quali uno per il settore degli olii minerali, quattro per quello degli olii e grassi vegetali, uno per quello degli olii e grassi animali, uno per quello delle proteine vegetali, uno per quello dei colori e delle vernici e, infine, due per quello dei detergenti;

9) cinque esperti in chimica analitica ed in merceologia per i settori indicati nell'art. 1.

I membri di cui al punto 1) sono funzionari con qualifica non inferiore a direttore di divisione aggiunto in servizio presso la Direzione generale della produzione industriale; i rappresentanti industriali di cui al punto 8) vengono designati dalle rispettive e più rappresentative associazioni di categoria.

Il presidente della commissione è il direttore della stazione sperimentale.

I componenti della commissione possono essere confermati.

Per ciascun componente è nominato un supplente.

Art. 4.

In seno alla commissione sono costituite sezioni per i settori indicati nell'art. 1; di esse fanno parte i componenti della commissione, scelti in funzione della specializzazione e della provenienza.

Ai lavori delle sezioni possono essere chiamati, di volta in volta, tecnici di chiara fama.

Art. 5.

La commissione tecnica si riunisce in sede plenaria almeno due volte l'anno per l'organizzazione e l'esame dell'attività delle sezioni e per la ratifica dei risultati tecnici da queste conseguiti.

La commissione, sulla base dei lavori effettuati, può formulare proposte al Ministero dell'industria per eventuali provvedimenti che questi ritenga di adottare nelle materie elencate nel precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(10755)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1977.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976, relativo al regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministro per il commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, numero 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modificazioni;

Visto il regolamento della commissione delle comunità europee n. 1860/77 del 10 agosto 1977, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » C.E.E. L. 207 del 13 agosto 1977, che istituisce dei limiti quantitativi alla importazione nella Comunità dei tessuti di cotone originari dalla Repubblica araba d'Egitto;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni di talune merci previste dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione dei tessuti di cotone (v.d. 55.09), originari della Repubblica araba d'Egitto, è soggetta al regime della autorizzazione ministeriale.

Pertanto l'annesso **I del decreto ministeriale 6 maggio 1976** viene modificato nel senso sopraindicato.

Art. 2.

L'importazione dei prodotti anzidetti di provenienza dai Paesi C.E.E., in libera pratica, è soggetta al regime della autorizzazione in via automatica prevista dalla circolare n. 22/76 del 30 novembre 1976.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1977

Il Ministro per il commercio con l'estero
OSSOLA

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

(10809)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1977.

Accertamento dell'irregolare funzionamento dell'ufficio « Imposta sul valore aggiunto » di Verona.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti dal mancato funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che il 2 maggio 1977, a seguito di telefonata anonima che comunicava l'esistenza di una bomba nei locali in cui ha sede l'ufficio « Imposta sul valore aggiunto » di Verona, il personale in servizio veniva allontanato dai locali stessi;

Considerato che la conseguente ispezione veniva portata a termine dai servizi di sicurezza, con esito negativo, lo stesso giorno 2 maggio 1977;

Ritenuto che tale evento, di carattere eccezionale, ha dato luogo all'irregolare funzionamento dei servizi dell'ufficio « Imposta sul valore aggiunto » di Verona;

Ritenuto che la situazione creatasi, a seguito dell'evento di cui sopra, rientra nelle previsioni del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770;

Decreta:

E' accertato, per il giorno 2 maggio 1977, l'irregolare funzionamento dell'ufficio « Imposta sul valore aggiunto » di Verona.

I termini di prescrizione e di decadenza nonchè quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti l'imposta sul valore aggiunto a favore dell'erario, scadenti nel giorno predetto, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770.

Roma, addì 5 ottobre 1977

Il Ministro: PANDOLFI

(10808)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del trattato che modifica talune disposizioni del protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti, firmato a Bruxelles il 10 luglio 1975.

Il 19 maggio 1977, in seguito ad autorizzazione disposta con legge 6 aprile 1977, n. 149, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 30 aprile 1977, è stato depositato in Roma, presso il Ministero degli affari esteri, lo strumento di ratifica del trattato che modifica talune disposizioni del protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti, firmato a Bruxelles il 10 luglio 1975.

Il trattato, ai sensi dell'art. 5, è entrato in vigore il 1° ottobre 1977.

(10762)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Ferrara ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Ferrara 17 agosto 1977, n. 13253/II l'Università di Ferrara è stata autorizzata ad accettare una donazione disposta in suo favore dall'ente morale per la tutela dei monumenti storici d'arte « Ferrariae Decus » consistente in un milione quale contributo per la sistemazione delle finestre di palazzo Mosti.

(10771)

Autorizzazione all'Università di Trieste ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Trieste 6 agosto 1977, n. S/2039, l'Università di Trieste è autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dai dottori Rinaldo Bertoli, Ugo Irneri e Rino Snaidero, costituita da attrezzature atte a creare un posto di ristoro per la facoltà di economia e commercio, per un valore complessivo di L. 7.560.000.

(10772)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di quarantotto società cooperative

Con decreto ministeriale 30 agosto 1977 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia « Esperia » - Soc. coop. a r. l., in Bari, costituita per rogito Cotugno in data 3 novembre 1963, rep. n. 66046, reg. soc. n. 5186;

2) società cooperativa edilizia Fercasa - Soc. coop. a r.l., in Bari, costituita per rogito Stifano in data 30 novembre 1955, rep. n. 29264, reg. soc. 4020;

3) società cooperativa edilizia Sindacato italiano lavoratori postelegrafonici (S.I.L.P.) Bari 3 - Soc. coop. a r. l., in Bari, costituita per rogito De Gioia in data 12 settembre 1963, rep. n. 22899, reg. soc. 5096;

4) società cooperativa edilizia Sindacato italiano lavoratori postelegrafonici (S.I.L.P.) Bari 10 - Soc. coop. a r. l., in Bari, costituita per rogito De Gioia in data 12 settembre 1963, rep. n. 22897, reg. soc. n. 5103;

5) società cooperativa edilizia Sindacato italiano lavoratori postelegrafonici (S.I.L.P.) Bari 12 - Soc. coop. a r. l., in Bari, costituita per rogito De Gioia in data 12 settembre 1963, rep. n. 22898, reg. soc. n. 5086;

6) società cooperativa edilizia fra lavoratori Coedil Ospol Prima - Soc. coop. a r. l., in Bari, costituita per rogito Cardinali in data 20 dicembre 1963, rep. n. 52766, reg. soc. n. 5129;

7) società cooperativa edilizia fra lavoratori Coedil-Osmi Prima - Soc. coop. a r. l., in Bari, costituita per rogito Cardinali in data 20 dicembre 1963, rep. n. 52768, reg. soc. n. 5130;

8) società cooperativa Meridionale edilizia - Società cooperativa a r. l., in Bari, costituita per rogito Labriola in data 22 giugno 1963, rep. n. 48783, reg. soc. n. 5246;

9) società cooperativa edilizia « Gattopardo » - Soc. cooperativa a r. l., in Bari, costituita per rogito Labellarte in data 31 gennaio 1964, rep. n. 16271, reg. soc. n. 5215;

10) società cooperativa edilizia Ariete - Soc. coop. a r. l., in Bari, costituita per rogito Fiandaca in data 29 novembre 1963, rep. n. 39241, reg. soc. n. 5106;

11) società cooperativa edilizia Armida - Soc. coop. a r. l., in Bari, costituita per rogito Scialpi in data 29 maggio 1964, rep. n. 102, reg. soc. n. 5299;

12) società cooperativa edilizia La Quiete - Soc. coop. a r. l., in Bari, costituita per rogito Pirro in data 29 agosto 1957, rep. n. 25795, reg. soc. n. 4249;

13) società cooperativa edilizia fra lavoratori Coedil Ora - Soc. coop. a r. l., in Bari, costituita per rogito Cardinali in data 7 gennaio 1964, rep. n. 52955, reg. soc. n. 5111;

14) società cooperativa edilizia Domus Italia fra dipendenti comunali di Bari - Soc. coop. a r. l., in Bari, costituita per rogito Cotugno in data 5 novembre 1963, rep. n. 65984, reg. soc. n. 5173;

15) società cooperativa edilizia Alba - Soc. coop. a r. l., in Bari, costituita per rogito D'Ambrosio in data 15 maggio 1956, rep. n. 13494, reg. soc. n. 3774;

16) società cooperativa edilizia Aldebaran fra dipendenti comunali di Bari, costituita per rogito Cotugno in data 5 novembre 1963, rep. n. 65982, reg. soc. n. 5174;

17) società cooperativa edilizia Luigi De Pascale - Società coop. a r. l., in Bari, costituita per rogito Cotugno in data 9 febbraio 1964, rep. n. 69241, reg. soc. n. 5257;

18) società cooperativa edilizia fra lavoratori Coedil Ospol Quinta - Soc. coop. a r. l., in Bari, costituita per rogito Cardinali in data 23 gennaio 1964, rep. n. 53170, reg. soc. n. 5149;

19) società cooperativa edilizia Amista, già Amicizia - Soc. coop. a r. l., in Bari, costituita per rogito De Gioia in data 19 maggio 1964, rep. n. 28294, reg. soc. n. 5294;

20) società cooperativa edilizia San Battista - Soc. coop. a r. l., in Bari, costituita per rogito Parisi in data 17 ottobre 1964, rep. n. 173128, reg. soc. n. 5374;

21) società cooperativa edilizia San Giorgio - Soc. coop. a r. l., in Bari, costituita per rogito Parisi in data 15 marzo 1962, rep. n. 124460, reg. soc. n. 4771;

22) società cooperativa edilizia carico scarico trasporto merci Reduci di Puglia - Soc. coop. a r. l., in Bari, costituita per rogito Artidoro in data 20 luglio 1952, rep. n. 9389, reg. società n. 3627;

23) società cooperativa edilizia S. Francesco d'Assisi - Società coop. a r. l., in Bari, costituita per rogito Cotugno in data 30 aprile 1964, rep. n. 70721, reg. soc. n. 5286;

24) società cooperativa edilizia Giovanni Verga - Soc. cooperativa a r. l., in Bari, costituita per rogito Troiani in data 22 febbraio 1958, rep. n. 11629, reg. soc. n. 4421;

25) società cooperativa edilizia Nuova Calimera - Società coop. a r.l., in Bari, costituita per rogito De Propris in data 5 febbraio 1964, rep. n. 13131, reg. soc. n. 5203;

26) società cooperativa edilizia fra lavoratori Coedil Monital Terza - Soc. coop. a r. l., in Bari, costituita per rogito Cardinali in data 24 febbraio 1964, rep. n. 53586, reg. soc. n. 5208;

27) società cooperativa edilizia Aurora, già Consorzio Aurora, fra professionisti impiegati e pensionati di enti pubblici e aziende private - Soc. coop. a r. l., in Bari, costituita per rogito De Pinto in data 8 luglio 1953, rep. n. 23462, reg. società n. 3747;

28) società cooperativa A.N.M.I.L. - Soc. coop. a r. l., in Bari, costituita per rogito Artidoro in data 13 marzo 1947, rep. n. 7724, reg. soc. n. 2980;

29) società cooperativa di trasporto autotrenisti San Cristoforo - Bari (C.A.S.C.) - Soc. coop. a r. l., in Bari, costituita per rogito Pecchioli in data 7 luglio 1957, rep. n. 7367, reg. soc. n. 4187;

30) società cooperativa edilizia Sindacato italiano lavoratori postelegrafonici (S.I.L.P.) Bari 6 - Soc. coop. a r. l., in Bari, costituita per rogito De Gioia in data 13 settembre 1963, rep. n. 22902, reg. soc. n. 5099;

31) società cooperativa edilizia Sindacato italiano lavoratori postelegrafonici (S.I.L.P.) Bari 4 - Soc. coop. a r. l., in Bari, costituita per rogito De Gioia in data 12 settembre 1963, rep. n. 22900, reg. soc. n. 5097;

32) società cooperativa edilizia Sindacato italiano lavoratori postelegrafonici (S.I.L.P.) Bari 5 - Soc. coop. a r. l., in Bari, costituita per rogito De Gioia in data 13 settembre 1963, rep. n. 22901, reg. soc. n. 5098;

33) società cooperativa edilizia fra lavoratori Coedil Monital seconda - Soc. coop. a r. l., in Bari, costituita per rogito Cardinali in data 21 dicembre 1963, rep. n. 52781, reg. soc. n. 5120;

34) società cooperativa edilizia fra lavoratori Coedil Evar - Soc. coop. a r. l., in Bari, costituita per rogito Cardinali in data 9 gennaio 1964, rep. n. 53000, reg. soc. n. 5131;

35) società cooperativa edilizia Monteverde fra dipendenti comunali di Bari - Soc. coop. a r. l., in Bari, costituita per rogito Cotugno in data 13 novembre 1963, rep. n. 66049, reg. soc. n. 5176;

36) società cooperativa edilizia fra lavoratori Coedil Fornelli - Soc. coop. a r. l., in Bari, costituita per rogito Cardinali in data 21 gennaio 1964, rep. n. 53133, reg. soc. n. 5145;

37) società cooperativa arte lirica S.O.C.A.L. - Soc. coop. a r. l., in Bari, costituita per rogito Di Pinto in data 26 luglio 1945, rep. n. 9938, reg. soc. n. 2629;

38) società cooperativa edilizia Rio - Soc. coop. a r. l., in Bari, costituita per rogito De Gioia in data 7 luglio 1964, rep. n. 29677, reg. soc. n. 5351;

39) società cooperativa edilizia S. Quintino - Soc. coop. a r. l., in Bari, costituita per rogito Di Cagno in data 16 febbraio 1962, rep. n. 11811, reg. soc. n. 4739;

40) società cooperativa edilizia Motorizzazione Prima - Soc. coop. a r. l., in Bari, costituita per rogito Cesari in data 25 settembre 1964, rep. n. 27360, reg. soc. n. 5337;

41) società cooperativa edilizia Fides - Soc. coop. a r. l., in Bari, costituita per rogito Nicchi in data 31 luglio 1965, repertorio n. 7291, reg. soc. n. 5484;

42) società cooperativa edilizia Milena - Soc. coop. a r. l., in Bari, costituita per rogito Padolecchia in data 28 settembre 1965, rep. n. 31999, reg. soc. n. 5506;

43) società cooperativa edilizia Nuova Arcadia - Soc. cooperativa a r. l., in Bari, costituita per rogito Scialpi in data 27 maggio 1964, rep. n. 96, reg. soc. n. 5280;

44) società cooperativa edilizia La caravella adriatica - Soc. coop. a r.l., in Bari, costituita per rogito Fiandaca in data 30 maggio 1965, rep. n. 54054, reg. soc. n. 5455;

45) società cooperativa edilizia Enotria fra dipendenti comunali di Bari - Soc. coop. a r. l., in Bari, costituita per rogito Cotugno in data 31 ottobre 1963, rep. n. 65939, reg. soc. n. 5177;

46) società cooperativa edilizia Domus Barion fra dipendenti comunali di Bari - Soc. coop. a r. l., in Bari, costituita per rogito Cotugno in data 31 ottobre 1963, rep. n. 65938, reg. soc. n. 5182;

47) società cooperativa edilizia fra lavoratori Coedil Atam Seconda - Soc. coop. a r. l., in Bari, costituita per rogito Cardinali in data 9 gennaio 1964, rep. n. 52996, reg. soc. n. 5115;

48) società cooperativa edilizia San Nicola - Soc. coop. a r. l., in Bari, costituita per rogito Polizzi in data 7 febbraio 1961, rep. n. 3740, reg. soc. n. 4628.

(10493)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco ufficiale delle officine produttrici di specialità medicinali autorizzate o revocate nel periodo dal 1° aprile 1977 al 30 giugno 1977

OFFICINE FARMACEUTICHE PRODUTTRICI DI SPECIALITA' MEDICINALI AUTORIZZATE

Numero d'ordine	Ditta	Sede officina	Produzione autorizzata	Estremi provvedimenti	*Note*
1	Lifepharma laboratori di Italia S.p.a.	Milano, via Principe Eugenio, 48	Specialità medicinali	D.M. 5610 del 4 aprile 1977	Modifica den. da S.A. Heumann
2	Off. farm. comune Sidus Sarm Mendelejeff	Roma, via Tiburtina, 1496	Id.	D.M. 5613 del 12 aprile 1977	
3	Zanardi farmaceutici S.r.l.	Bologna, via della Villa, 17/19	Id.	D.M. 5614 del 12 aprile 1977	Mod. den. da Zanardi S.p.a.
4	Bioresearch S.a.s. del dott. Livio Camozzi e C.	Liscate (Milano), località Roggia Pirola	Id.	D.M. 5622 del 16 maggio 1977	Mod. den. soc. da Errekappa Euroterapici S.a.s. del dott. Livio Camozzi e C.
5	Wyeth S.p.a.	Aprilia (Latina), via Nettunense, 90	Id.	D.M. 5628 dell'11 giugno 1977	Limitazione
6	Vis Farmaceutici - Istituto scientifico delle Venezie S.p.a. e A.T.I. - Azienda terapeutica italiana S.p.a.	Padova, viale dell'Industria, 54	Id.	D.M. 5633 dell'11 giugno 1977	Officina comune
7	Vister S.p.a. e A. Angiolini e C. S.p.a.	Casatenovo (Como), via Don Rossi	Id.	D.M. 5636 del 16 maggio 1977	Id.
8	Italchemi S.p.a. - Istituto chimico farmaceutico	San Polo di Torrile (Parma), strada Asolana km 11,2	Id.	D.M. 5637 dell'11 giugno 1977	
9	Istituto farmacobiologico Raffaello Pagni S.r.l.	Firenze, via Vespasiano da Bisticci, 4	Id.	D.M. 5638 del 13 giugno 1977	Limitazione

OFFICINE FARMACEUTICHE PRODUTTRICI DI SPECIALITA'MEDICINALI REVOCATE

Numero d'ordine	Ditta	Sede officina	Produzione autorizzata	Estremi provvedimenti	Note
1	Salus S.a.s.	Pisa, via Cardinale Maffi n. 39	Specialità medicinali	D.M. 5595 del 16 maggio 1977	
2	Farmacia dott. Borgognoni	Casorate Primo (Pavia)	Specialità med. chimiche	D.M. 5609 del 4 aprile 1977	
3	Stabilimento chimico farmaceutico Mendelejeff	Roma, via della Camilluccia, 67	Specialità medicinali	D.M. 5611 del 12 aprile 1977	
4	Officina farm. comune delle ditte Sidus e Sarm	Roma, via Tiburtina, 1496	Id.	D.M. 5612 del 12 aprile 1977	
5	Farmatrusca S.a.s. di Pini Cesare e C.	Impruneta (Firenze), località Tavarnuzze, via G. Di Vittorio, 19	Specialità med. chimiche	D.M. 5615 del 12 aprile 1977	
6	Eurand S.p.a.	Cinisello Balsamo (Milano), via Pasteur, 1/3	Spec. med. chimiche e biol.	D.M. 5617 del 6 maggio 1977	
7	Adriafarm Industria farmochimica adriatica	Trieste, via Monfort, 12	Specialità medicinali	D.M. 5621 del 4 maggio 1977 e D.M. 5644 del 13 giugno 1977	
8	Istituto bioterapico genovese	Genova, via Pier Domenico da Bissone, 7/*b*	Specialità med. chimiche	D.M. 5626 del 24 maggio 1977	
9	Istituto scientifico delle Venezie - Vis Farmaceutici S.a.s. di Peggion dott. Angelo e C.	Padova, viale dell'Industria, 54	Spec. med. chimiche e biol.	D.M. 5631 del 13 giugno 1977	
10	Azienda terapeutica italiana - A.T.I. S.p.a.	Torino, strada di Settimo n. 154	Id.	D.M. 5632 dell'11 giugno 1977	
11	Vister S.p.a.	Casatenovo Brianza (Como), via Mameli	Specialità medicinali	D.M. 5634 dell'11 giugno 1977	
12	A. Angiolini e C. S.p.a.	Milano, via G. Balzaretti n. 5/11	Spec. med. chimiche e biol.	D.M. 5635 dell'11 giugno 1977	
13	Rachelle Laboratoires italiana S.p.a.	Rubarello di Buccinasco (Milano), via Privata Mulino, 5	Id.	D.M. 5642 del 13 giugno 1977	
14	Livsa - Laboratori italiani Vaillant S.p.a.	Cislago (Varese), via V. Veneto, 43	Specialità med. biologiche	D.M. 5648 del 20 giugno 1977	
15	Ofam S.r.l. - Opera farmaceutica del Mezzogiorno	Crotone, via Carrara, 11	Spec. med. chimiche e biol.	D.M. 5589 del 4 maggio 1977	
16	Ghimas S.n.c.	Casalecchio di Reno (Bologna)	Vaccino antitubercolare	D.M. 5608 del 4 aprile 1977	

(10343)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/28515 del 13 novembre 1935, con il quale il cognome vedovile della sig.ra Sigon Giuseppina ved. Miklavec, nata a Trieste il 4 marzo 1869, venne ridotto nella forma italiana di «Milaudi», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione ai figli Alberto ed Emilia;

Vista la domanda di data 13 agosto 1977, corredata della prescritta documentazione, con la quale il figlio della predetta, sig. Milaudi Alberto, nato a Trieste il 13 settembre 1902 e qui residente in Strada del Friuli, 417/1, chiede la restituzione del proprio cognome dalla forma italiana in quella originaria di «Miklavec»;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;
Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio di Sigon Giuseppina ved. Milaudi, sig. Alberto Milaudi, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Miklavec».

Eguale restituzione in pristino viene fatta per il cognome Milaudi assunto dalla moglie del predetto, Gruden Giuseppina, nata a Sgonico il 13 aprile 1914.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 20 settembre 1977

Il prefetto: MOLINARI

(10446)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Data di inizio delle prove scritte del concorso a cinquanta posti di volontario nella carriera diplomatica

Le prove scritte del concorso a cinquanta posti di volontario nella carriera diplomatica, indetto con decreto ministeriale n. 1345 del 18 marzo 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 18 giugno 1977, avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, con inizio il 7 novembre 1977, giorno in cui verrà effettuata la prova scritta di storia moderna e contemporanea.

I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi nella suddeta sede alle ore 8, muniti di uno dei prescritti documenti di riconoscimento comé dall'art. 11 del bando di concorso.

(10825)

ISTITUTO DERMOPATICO DELL'IMMACOLATA DI ROMA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

tre posti di assistente dermatologo;

un posto di assistente dermatologo presso la sezione distaccata « Villa Paola » di Capranica (Viterbo).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Roma.

(10678)

OSPEDALI CIVICI RIUNITI « G. RUMMO » DI BENEVENTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della prima divisione di chirurgia generale;

tre posti di assistente del servizio di radiologia;

tre posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

due posti di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Benevento.

(10690)

OSPEDALI DEI BAMBINI « S. GIUSEPPE » DI RIMINI

Concorso ad un posto di primario pediatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario pediatra (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Rimini (Forlì).

(10685)

OSPEDALE CIVILE DI BELLUNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di radiofisioterapia;

un posto di assistente della divisione di oculistica;

un posto di assistente della divisione di dermosifilopatia;

un posto di assistente del servizio di cardiologia;

un posto di assistente del servizio di pronto soccorso-accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Belluno.

(10695)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione di urologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Belluno.

(10696)

OSPEDALE CIVILE « ALTO GARDA E LEDRO » DI ARCO

Concorso a due posti di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Arco (Trento).

(10798)

OSPEDALE CIVILE DI SIDERNO

Concorso ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Siderno (Reggio Calabria).

(10697)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Siderno (Reggio Calabria).

(10698)

SPEDALI RIUNITI «S. MARIA SOPRA I PONTI» DI AREZZO

Concorso ad un posto di primario della divisione di nefrologia annesso al servizio di emodialisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di nefrologia annesso al servizio di emodialisi (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arezzo.

(10691)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arezzo.

(10692)

OSPEDALE «A. M. SGOBBA» DI NOCI

Concorso a due posti di assistente della divisione di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Noci (Bari).

(10683)

OSPEDALI RIUNITI DI NAPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di dermatologia;

ventuno posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Napoli.

(10684)

OSPEDALE «G. DI MARIA» DI AVOLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario e un posto di aiuto del servizio di radiologia medica;

un posto di aiuto capo sezione del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Avola (Siracusa).

(10693)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Avola (Siracusa).

(10694)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1977, n. 8.

Istituzione del foglio degli aggravi comuni a più porzioni degli edifici divisi materialmente.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 6 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le iscrizioni tavolari degli aggravi che si riferiscono a più porzioni materiali di un edificio, escluse quelle dei diritti reali di garanzia, di usufrutto, di uso, di abitazione, di superficie, di enfiteusi e dei provvedimenti cautelari ed esecutivi, sono eseguite in un foglio, da inserire dopo quello di consistenza, recante l'intestazione:

« FOGLIO DEGLI AGGRAVI COMUNI A PIÙ PORZIONI »

Nel foglio degli aggravi delle singole porzioni materiali è fatto il seguente rinvio:

« Per gli aggravi riguardanti più porzioni, vedi anche il foglio degli aggravi comuni ».

Art. 2.

Nei fogli degli aggravi comuni a tutte le porzioni, aperti ai sensi della legge regionale 11 settembre 1965, n. 9, è apposta la dizione:

« FOGLIO DEGLI AGGRAVI COMUNI, ANCHE A PIÙ PORZIONI »

Nei fogli degli aggravi delle singole porzioni, formati ai sensi della suddetta legge, è fatto il rinvio previsto dal secondo comma dell'art. 1, con richiamo alla presente legge.

Art. 3.

Dall'entrata in vigore della presente legge cessa l'applicazione dell'art 2 della legge regionale 11 settembre 1965, n. 9.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 11 agosto 1977

MARZIANI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1977, n. 9.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, e successive modificazioni, concernenti la elezione del consiglio regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 6 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, sostituito dall'art. 5 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 9, è sostituito dal seguente:

« Sono elettori del consiglio regionale del Trentino-Alto Adige i cittadini iscritti nelle liste elettorali, compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, che hanno compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno stabilito per l'elezione e risiedono, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, ininterrottamente nel territorio della Regione da almeno quattro anni ».

Art. 2.

L'art 9 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, sostituito dall'art. 6 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 9, è abrogato.

Art. 3.

L'art. 10 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, sostituito dall'art. 2 della legge regionale 18 giugno 1964, n. 23 e modificato dall'art. 7 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 9, è abrogato.

Art. 4.

All'art. 11 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, sostituito dall'art 3 della legge regionale 18 giugno 1964, n. 23, sostituito dall'art. 1 della legge regionale 30 novembre 1969, n. 13 e integrato dall'art. 8 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 9, dopo le parole: « decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 » sono inserite le parole: « e successive modificazioni ».

Art. 5.

All'art. 18 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, modificato dall'art. 10 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 9, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

« Il decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione non oltre il 45° giorno antecedente quello della votazione.

I sindaci di tutti i comuni della Regione danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con speciali avvisi il 45° giorno antecedente quello della votazione ».

Art. 6.

Al primo comma dell'art. 7 della legge regionale 18 giugno 1964, n. 23 le parole « non oltre il terzo giorno dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale del decreto di convocazione dei comizi, i contrassegni tradizionali con i quali » sono sostituite con le parole « non prima delle ore 8 del 44° e non oltre le ore 16 del 42° giorno antecedente quello della votazione, i contrassegni con i quali ».

Il terzo comma dello stesso articolo è sostituito dai seguenti:

« Il contrassegno, riprodotto su foglio bianco formato protocollo, deve essere depositato in triplice esemplare.

Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti.

Non è ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o raggruppamenti politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in consiglio regionale, possono trarre in errore l'elettore.

Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.

Qualora i partiti o raggruppamenti politici presentino un contrassegno non conforme alle norme di cui ai commi precedenti, il presidente della giunta regionale ricusa il ricevimento e fissa al depositante il termine di 24 ore per l'eventuale presentazione di altro contrassegno ».

All'ultimo comma dello stesso articolo le parole « non oltre l'ottavo giorno da quello di pubblicazione nel Bollettino ufficiale del decreto di convocazione dei comizi elettorali » sono sostituite con le parole « non oltre il 37° giorno antecedente quello della votazione ».

Art. 7.

Il primo comma dell'art. 19 della legge regionale 20 agosto 1952, n 24, sostituito dall'art. 9 della legge regionale 18 giugno 1964, n. 23 e modificato dall'art. 11 della legge regionale 23 luglio 1973, n 9, è sostituito dai seguenti:

« Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate con dichiarazione firmata da non meno di 400 e non più di 600 elettori, che hanno diritto di votare nel rispettivo collegio per la elezione del consiglio regionale. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

Nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste da parte dei partiti o raggruppamenti politici che nell'ultima elezione regionale hanno presentato candidature con proprio contrassegno ed hanno ottenuto almeno un seggio in uno dei due collegi. La dichiarazione di presentazione di tali liste deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o raggruppamento politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio.

La firma del sottoscrittore deve essere debitamente autenticata ».

Al terzo comma dello stesso articolo è aggiunta la seguente frase:

« Nel collegio provinciale di Bolzano per ogni candidato deve essere, inoltre, indicato il gruppo linguistico di appartenenza ».

Art. 8.

Alla lettera *e*) del primo comma dell'art. 20 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, sostituito dall'art. 10 della legge regionale 18 giugno 1964, n. 23, ed integrato con gli articoli 12 e 22 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 9, sono aggiunte le seguenti parole: « e sono in possesso del requisito residenziale per l'esercizio del diritto elettorale attivo nella rispettiva circoscrizione elettorale ».

Art. 9.

Al primo comma dell'art. 20 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, sostituito dall'art. 11 della legge regionale 18 giugno 1964, n. 23, le parole « trentacinquesimo giorno e le ore 12 del venticinquesimo giorno anteriore a quello di votazione » sono sostituite con le parole « trentaquattresimo giorno e le ore 12 del trentunesimo giorno antecedente quello della votazione ».

Art. 10.

Al primo comma dell'art. 21 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, modificato dall'art. 12 della legge regionale 18 giugno 1964, n. 23 e dall'art. 24 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 9, le parole « entro 10 giorni » sono sostituite con le parole « entro cinque giorni ».

Al terzo comma dello stesso articolo le parole « entro tre giorni dalla scadenza » sono sostituite con le parole « entro il giorno successivo alla scadenza ».

Al terzo comma dello stesso articolo i numeri 2), 3) e 4) sono sostituiti dai seguenti:

« 2) accerta che le liste contraddistinte con contrassegni non depositati, identici o facilmente confondibili con contrassegni tradizionalmente usati da partiti o raggruppamenti politici o riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in consiglio regionale, siano state presentate da persone munite di delega rilasciata dal dirigente o dai dirigenti provinciali del partito o raggruppamento, ricusando il contrassegno di quelle liste per le quali manca tale requisito; ricusa altresì i contrassegni identici o facilmente confondibili con quelli depositati presso la presidenza della giunta regionale o con quelli di altre liste presentate in precedenza oppure riproducenti immagini o soggetti religiosi;

3) accerta che le liste contraddistinte con contrassegni depositati presso la presidenza della giunta regionale siano state presentate dalle persone designate all'atto del deposito del contrassegno, ricusando quelle liste per le quali ciò non è avvenuto;

4) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali non è stata presentata la prescritta accettazione della candidatura, con la contestuale dichiarazione di appartenenza ad un gruppo linguistico relativamente ai candidati del collegio provinciale di Bolzano, nonché i nominativi di coloro che non hanno compiuto il ventunesimo anno di età entro il giorno stabilito per l'elezione e di quelli che, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, non posseggono il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di almeno quattro anni ».

Dopo il terzo comma dello stesso articolo è inserito il seguente nuovo comma:

« L'ufficio centrale circoscrizionale comunica immediatamente le decisioni ai presentatori delle liste ed in caso di ricusazione del contrassegno fissa al presentatore il termine di 24 ore per la presentazione di altro contrassegno, sulla cui ammissione l'ufficio centrale circoscrizionale decide definitivamente nella riunione da tenersi allo scadere del termine ».

Art. 11.

Al primo comma dell'art. 22 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, modificato dall'art. 14 della legge regionale 18 giugno 1964, n. 23, le parole da « L'atto di designazione » fino a « materiale per il seggio » sono sostituite dalle seguenti: « L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato entro il venerdì precedente l'elezione, al sindaco del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione ».

Art. 12.

L'art. 16 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 9, è sostituito dal seguente:

« Al presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto dal comune nel quale l'ufficio ha sede, un compenso fisso di L. 30.000 al lordo delle ritenute di legge. Il trattamento di missione, se dovuto, corrisponde a quello che spetterebbe ai funzionari con qualifica di dirigente superiore dei ruoli dell'amministrazione dello Stato. Ai funzionari pubblici con qualifica superiore spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

Agli scrutatori ed al segretario è corrisposto dallo stesso comune un compenso fisso di L. 20.000 al lordo delle ritenute di legge. Se per causa di forza maggiore l'ufficio elettorale di sezione non abbia potuto ultimare le operazioni di scrutinio, al componente del seggio, incaricato a recapitare insieme al presidente i tre plichi alla cancelleria del tribunale, spetta inoltre, se dovuto, il trattamento di missione corrispondente a quello che spetterebbe ai funzionari con qualifica di direttore di sezione dei ruoli dell'amministrazione dello Stato. Al funzionario pubblico con qualifica superiore spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

Al presidente ed ai componenti del seggio speciale spetta un compenso fisso, rispettivamente, di L. 16.000 e L. 12.000 al lordo delle ritenute di legge.

Il trattamento di missione non è dovuto, oltre che nei casi di cui all'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, quando le funzioni sono svolte nell'ambito del comune di residenza anagrafica dell'incaricato.

Le spese per il compenso fisso ed il trattamento di missione corrisposti dal comune sono rimborsate dalla Regione ».

Art. 13.

I numeri 5) e 6) del primo comma dell'art. 51 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, sostituito dall'art. 40 della legge regionale 18 giugno 1964, n. 23, modificato dall'art. 19 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 9, sono sostituiti dai seguenti:

« 5) forma il plico n. 1 diretto al pretore del mandamento, contenente la lista vidimata, i tagliandi dei certificati elettorali e tutte le schede autenticate e non autenticate sopravvanzate, e lo sigilla con il bollo e con la firma di tutti i componenti l'ufficio;

6) provvede immediatamente a recapitare il plico di cui al precedente n. 5) al sindaco del comune, il quale curerà il successivo inoltro al pretore ».

Art. 14.

Il primo comma dell'art. 46 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, sostituito dall'art. 46 della legge regionale 18 giugno 1964, n. 23, è sostituito con il seguente:

« Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito sono nulle, rimangono valide le prime quattro ».

Il terzo comma dello stesso articolo è soppresso.

Art. 15.

Alla lettera *d*) del primo comma dell'art. 56 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, sostituito dall'art. 47 della legge regionale 18 giugno 1964, n. 23, le parole « con l'assistenza del segretario o far recapitare da due componenti il seggio », sono sostituite dalle parole « con l'assistenza di un componente del seggio ».

Art. 16.

L'art. 57 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, sostituito dall'art. 48 della legge regionale 18 giugno 1964, n. 23, è sostituito dal seguente:

« Il presidente della sezione, al termine delle operazioni di scrutinio dichiara il risultato nel verbale dell'ufficio elettorale di sezione e provvede quindi a:

a) formare il plico n. 2 diretto al pretore, contenente le schede corrispondenti a voti validi;

b) formare il plico n. 3 diretto alla cancelleria del tribunale, contenente un esemplare del verbale, un esemplare delle tabelle di scrutinio, le schede nulle, le schede bianche, quelle contenenti voti di lista o voti di preferenza nulli, o contestati, siano stati o no provvisoriamente attribuiti, le schede deteriorate, e quelle consegnate dall'elettore senza il bollo o ritirate all'elettore allontanato dalla cabina o rifiutatosi di entrarvi; nonchè tutte le carte e documenti relativi a proteste e reclami presentati durante lo svolgimento delle operazioni, i verbali di nomina degli scrutatori e del segretario, gli atti di designazione dei rappresentanti di lista, le sentenze della corte di appello ed i certificati medici;

c) formare il plico n. 4 diretto alla giunta regionale, contenente un esemplare del verbale ed un esemplare delle tabelle di scrutinio;

d) formare il plico n. 5 diretto al sindaco del comune, contenente il terzo esemplare del verbale.

Tutti i predetti plichi devono essere sigillati con il bollo dell'ufficio, con la firma del presidente e con quelle di almeno due scrutatori.

Tali plichi devono essere recapitati, al termine delle operazioni del seggio, dal presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore al sindaco del comune, il quale provvederà al sollecito inoltro agli uffici cui sono diretti ».

Art. 17.

Al secondo comma dell'art. 57 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, sostituito dall'art. 49 della legge regionale 18 giugno 1964, n. 23, le parole « del plico di cui alla lettera *a*) dello articolo precedente » sono sostituite dalle parole « del plico n. 1 ».

Art. 18.

Il secondo comma dell'art. 61 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, è sostituito dal seguente:

« E' vietato all'ufficio centrale circoscrizionale di deliberare, o anche discutere, sulla valutazione dei voti, sui reclami, sulle proteste e sugli incidenti avvenuti negli uffici elettorali di sezione; di modificare i risultati riportati nei verbali di sezione, a meno che non sia sorto il dubbio dell'esistenza di un errore materiale di trascrizione dalla tabella di scrutinio, nel qual caso, dopo l'accertamento della rispondenza dei risultati indicati nella tabella di scrutinio in possesso dell'ufficio con i risultati indicati in quella depositata presso la giunta regionale, sono da considerare validi i risultati indicati nelle tabelle di scrutinio; di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza ».

Art. 19.

L'art. 65 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, sostituito dall'art. 3 della legge regionale 24 giugno 1977, n. 6, è ulteriormente sostituito dal seguente:

« Contro le deliberazioni del consiglio regionale riguardanti le operazioni elettorali per la elezione dei consiglieri regionali e le questioni di eleggibilità o di decadenza dei consiglieri stessi sono esperibili i ricorsi giurisdizionali previsti dalle leggi dello Stato ».

Art. 20.

I degenti in ospedali e case di cura ed i detenuti non privati del diritto elettorale sono ammessi a votare nel luogo di ricovero o di detenzione, purchè siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della stessa circoscrizione elettorale dove è sito l'ospedale, la casa di cura o l'istituto di detenzione, e siano in possesso del requisito residenziale per l'esercizio del diritto elettorale attivo in tale circoscrizione elettorale.

A tale effetto gli interessati devono far pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura o di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura o del direttore dell'istituto di detenzione, comprovante il ricovero o la detenzione dell'elettore, ed è inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario del luogo di cura rispettivamente del direttore dello istituto di detenzione.

Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi, distinti per degenti e detenuti e per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nel giorno precedente le elezioni, al presidente di ciascuna sezione il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, una attestazione della avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla letetra *a*).

Gli elettori di cui al presente articolo non possono votare se non previa esibizione, oltre che del certificato elettorale, anche dell'attestazione di cui alla lettera *b*) del terzo comma che, a cura del presidente del seggio o del seggio speciale, è ritirata ed allegata al talloncino di controllo del certificato elettorale.

Art. 21.

Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti è istituita per ogni 500 letti o frazione di 500 una sezione elettorale in cui la votazione avrà luogo secondo le norme vigenti.

Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione a cura del presidente del seggio; alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione annuale delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'istituto che ne facciano domanda.

Per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina, si applicano le disposizioni di cui all'articolo seguente.

Art. 22.

Per le sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, il voto degli elettori ivi residenti viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da uno speciale seggio, composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità stabilite per tali nomine.

La costituzione di tale seggio speciale deve essere effettuata il giorno della votazione contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione.

Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario del seggio.

Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista designati presso la sezione elettorale, che ne facciano richiesta.

Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.

Dei nominativi degli elettori viene presa nota in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

I compiti del seggio, costituito a norma del presente articolo, sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti e dei detenuti e cessano non appena le schede votate, raccolte in un plico, vengono portate alla sezione elettorale per essere immesse immediatamente nell'urna destinata a contenere le schede votate, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

Alla sostituzione del presidente e degli scrutatori eventualmente assenti o impediti, si procede con le modalità stabilite per la sostituzione del presidente e dei componenti dei seggi normali.

Qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di 500, la commissione elettorale mandamentale, su proposta del sindaco, entro il secondo giorno antecedente la votazione, ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto con lo speciale seggio previsto nel presente articolo, tra la sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione ed una sezione contigua.

Art. 23.

Per gli ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto, il presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione sono posti, fissa, all'atto dell'insediamento del seggio, sentita la direzione sanitaria, le ore in cui nei luoghi stessi i ricoverati potranno esercitare il diritto di voto.

Nelle ore fissate, il presidente della sezione si reca nei luoghi di cura e, assistito da uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e dal segretario, e alla presenza dei rappresentanti di lista, se sono stati designati, che ne facciano richie-

sta, raccoglie il voto dei ricoverati curando che la votazione abbia luogo o in cabina mobile o con mezzo idoneo ad assicurare la libertà e segretezza del voto.

Dei nominativi degli elettori viene presa nota, all'atto della votazione, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna destinata a ricevere le schede votate, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nella apposita lista.

Art. 24.

Agli elettori residenti all'estero, i quali siano rimpatriati per esercitare il diritto elettorale attivo in occasione della elezione del consiglio regionale, è concessa una indennità per mancato guadagno nella misura fissa di L. 20.000.

Per la corresponsione dell'indennità di cui al comma precedente la Regione si avvale del servizio economato dei comuni ai quali gli interessati potranno rivolgersi il giorno stesso della votazione o nei due giorni seguenti. L'indennità sarà erogata su presentazione del certificato elettorale, munito del bollo dell'ufficio elettorale di sezione presso il quale l'elettore ha espresso il voto, e dopo l'accertamento della sua qualità di elettore residente all'estero, direttamente all'interessato il quale ne rilascia ricevuta.

Le somme anticipate a tale fine dai comuni saranno rimborsate dalla Regione sulla base di rendiconto completo delle ricevute rilasciate dagli interessati.

Art. 25.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo, previsto per l'anno 1978 in lire 100 milioni, si farà fronte utilizzando l'incremento naturale del gettito dei proventi delle imposte ipotecarie percette nel territorio della Regione, relative ai beni situati nella stessa.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 24 agosto 1977

MARZIANI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(10189)

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1977, n. 27.

Rifinanziamento e modifica della legge regionale 7 aprile 1976, n. 12: « Interventi finanziari nei confronti delle imprese private concessionarie di servizi automobilistici di linea per viaggiatori in dipendenza della perequazione contrattuale in favore dei lavoratori addetti ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione* **n. 29** *del* 20 *luglio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

L'art. 3 della legge regionale 7 aprile 1976, n. 12, è così modificato: « L'intervento finanziario previsto dall'art. 2, a decorrere dal 1° gennaio 1977, è determinato mediamente in L. 3.000.000 annue per ogni agente addetto, frazionabile a mese, ed è comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'azienda.

Il pagamento verrà effettuato a mensilità posticipate previo accertamento dell'applicazione della normativa contrattuale di cui all'art. 2, dei servizi svolti e del numero dei dipendenti addetti.

Alle aziende verrà inoltre corrisposto, per ogni agente che abbia cessato dal servizio nel periodo dal 1° gennaio 1976 al 31 dicembre 1977, un contributo pari alla maggiorazione del fondo di buonuscita, previsto dal contratto A.N.A.C., conseguente ai miglioramenti economici goduti nel suddetto periodo.

L'erogazione del contributo di cui al comma precedente è effettuata su presentazione di singoli prospetti contenenti, per ogni agente, la dimostrazione dell'entità della maggiorazione ».

Art. 2.

L'art. 4 della legge regionale 7 aprile 1976, n. 12, è abrogato.

Art. 3.

Agli oneri derivanti dalla presente legge ammontanti, per l'esercizio 1977, a L. 1.800.000.000, si provvede mediante riduzione di pari somma del cap. 380 del relativo bilancio « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » e conseguente istituzione del cap. 374 « Interventi finanziari nei confronti delle imprese private concessionarie di servizi di linea per viaggiatori, in dipendenza della perequazione contrattuale in favore dei lavoratori addetti ».

Le somme non impegnate nell'esercizio 1977 possono essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Art. 4.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 4 luglio 1977

CAROSSINO

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1977, n. 28.

Integrazione della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 39: « Contributi annuali a sostegno della gestione dei pubblici autoservizi regionali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione* **n. 29** *del* 20 *luglio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo unico

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 6 dicembre 1976, n. 39, lo stanziamento di L. 3.420.000.000 nello stato di previsione della spesa al cap. 373 del bilancio per lo esercizio finanziario 1977 viene aumentato di L. 1.580.000.000.

All'onere relativo si fa fronte mediante riduzione di lire 1.580.000.000 del cap. 380 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1977 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » e conseguente aumento di pari somma del cap. 373 « Contributi di esercizio per gli autoservizi pubblici di linea ».

Per gli esercizi successivi si provvederà con le relative leggi di bilanco nei limiti delle disponibilità degli stessi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 7 luglio 1977

CAROSSINO

LEGGE REGIONALE 14 luglio 1977, n. 29.

Disciplina del lavoro straordinario.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 20 *luglio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

A decorrere dal 1° giugno 1977 la misura oraria del compenso per lavoro straordinario previamente autorizzato è corrisposta con i seguenti criteri di calcolo:

stipendio mensile lordo in godimento — esclusi gli scatti biennali e l'indennità negativa speciale — diviso 165, maggiorato del 15 per cento per prestazioni straordinarie diurne e feriali e del 25 per cento per prestazioni straordinarie notturne o festive. Si intendono notturne le ore dalle 22 alle 6 del giorno successivo.

Le prestazioni di lavoro straordinario non possono, comunque superare le centocinquanta ore annue e le quindici mensili.

Fino all'entrata in vigore della legge sulle strutture, per comprovate esigenze di servizio, la giunta regionale, su proposta dell'ufficio di presidenza per quanto concerne il personale del consiglio, può autorizzare in via eccezionale ed in deroga ai limiti previsti nel comma precedente prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili.

In relazione ad eccezionali ed indifferibili esigenze di servizio il dipendente è tenuto a prestare la propria opera anche oltre il limite di trenta ore mensili, con recupero compensativo senza diritto ad ulteriori compensi.

Le esigenze di cui ai due comma precedenti sono verificate di volta in volta con le organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali.

E' abrogato l'art. 6 della legge regionale 9 aprile 1973, n. 12.

Art. 2.

Per quanto concerne la retribuzione del lavoro straordinario sono fatte salve le condizioni più favorevoli che saranno eventualmente previste nella legge regionale di attuazione dell'accordo nazionale riguardante il trattamento economico dei dipendenti regionali, anche in ordine alla decorrenza.

Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge, ammontante in via presuntiva a L. 20.000.000, si provvederà per l'esercizio finanziario in corso mediante riduzione del cap. 430 « Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine del bilancio 1977 » ed il conseguente impinguamento dei seguenti capitoli per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

Cap. 4. — Spese per il personale addetto al consiglio regionale . . . . L. 2.000.000

Cap. 22. — Compensi per lavoro straordinario nei limiti normali e nelle eccedenze previste dalla legge . . . . » 15.000.000

Cap. 23. — Compensi per lavoro straordinario nei limiti normali e nelle eccedenze previste dalla legge al personale in servizio presso i C.F.P. » 1.500.000

Cap. 91. — Compensi per lavoro straordinario nei limiti normali e nelle eccedenze previste dalla legge per il personale in servizio presso gli organi di controllo . . . . » 1.500.000

Per gli esercizi successivi si provvederà con gli appositi stanziamenti previsti dalle leggi di approvazione del bilancio e nei limiti di disponibilità degli stessi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 14 luglio 1977

CAROSSINO

(10716)

ANTONIO SESSA, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100772770)